




## COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - CAP.67061 .Tel. Centralino 0863908300- Fax0863995412



### DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 3

Data 25.11.2014

**Oggetto: RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI CARTELLI PUBBLICITARI  
PRESENTATE DALLA SOCIETÀ AVERAGE S.R.L. – VIA PRINCIPE AMEDEO 11 – TORINO.  
RIGETTO.-**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- La società Average s.r.l. ha inviato in data 03.11.2014, una richiesta al titolare del potere sostitutivo, acclarata al protocollo dell'Ente in data 04.11.2014, al n. 9216 di protocollo, di sollecito alla conclusione del procedimento relativamente alle istanze sotto indicate, presentate nelle date 16.08.2014, 17.08.2014, 18.08.2014 e 19.08.2014, e relative ad interventi di natura pubblicitaria da eseguirsi nell'ambito del territorio di competenza di questo Ente;
- Visto che con deliberazione di G.C. n. 83 del 01.10.2013, esecutiva, è stato individuato nel Segretario Comunale pro tempore la figura cui attribuire il potere sostitutivo, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del termine di conclusione del procedimento ex art. 28 D.L. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013;
- Visto che con determinazione a firma del sottoscritto n. 1 in data 07.11.2014, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla ditta di cui sopra, veniva emesso preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 – bis della legge 241/12990, per i motivi e le considerazioni in essa determinazione riportati, relativamente alle istanze appresso riportate:

| Data istanza AVERAGE s.r.l. | Protocollo AVERAGE s.r.l. | Numero procedimento AVERAGE s.r.l. | Data ricezione PEC Comune |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 16.08.2014                  | 0003CTUC                  | AABO8842                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTUH                  | AABO8843                           | 16.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTYA                  | AABO8867                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTYE                  | AABO8871                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTYO                  | AABO8881                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUCF                  | AABO8904                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUCJ                  | AABO8905                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUEH                  | AABO8915                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUEO                  | AABO8916                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUEW                  | AABO8917                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUFQ                  | AABO8930                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUGG                  | AABO8946                           | 19.08.2014                |

|            |          |          |            |
|------------|----------|----------|------------|
| 16.08.2014 | 0003CTWR | AABO8852 | 19.08.2014 |
|------------|----------|----------|------------|

DATO ATTO che, con la sopracitata determinazione n. 1/2014, la Società Averalge s.r.l. veniva invitata a presentare, nel termine perentorio di giorni dieci dal ricevimento della suddetta determinazione, le proprie osservazioni a mezzo PEC, unitamente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di bollo, significando che, in mancanza, sarebbe stato adottato provvedimento definitivo di rigetto:

CONSIDERATO che il termine di cui sopra è inutilmente decorso senza che risulti pervenuta alcuna documentazione/ integrazione da parte dell'istante;

VISTO il rapporto istruttorio a firma del Responsabile e del Referente SUAP di questo Comune;

RITENUTO pertanto che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle n. 13 istanze come sopra presentate, per le motivazioni già indicate nel preavviso di diniego di cui alla propria determinazione n. 1 del 07.11.2014, e quali appresso riportate:

- le sopra elencate istanze prevedono l'esecuzione dei lavori di posa in opera di cartelli pubblicitari su aree di proprietà privata/pubblica senza il preventivo assenso dei proprietari;
- dette istanze, per cui la norma prevede il bollo, sono pervenute prive di qualsiasi attestato di versamento e anzi con la dicitura " *Marca da bollo assente per impossibilità art. 32 comma 3 DPR 642/72*";
- l'installazione di manufatti rientra, oltre che nel caso di cui all'art. 53 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) anche nella disciplina di cui all'art. 3, lettera e), nonché art. 10, comma 1 lettera a), del DPR 06.06.2001, n. 380, in quanto costituenti trasformazione in via permanente del suolo inedificato ( Tribunale Cassino, penale, Sentenza 17.10.2011, n. 438 – Cassazione penale, sent. 1824 del 03.12.2010, sent. 41518 del 22.10.2010, sent. n. 45243 del 26.10.2007, cassazione Civile Sez. I, sent. 22339 del 26.11.2004);
- l'art. 53 del richiamato D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ( regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) al comma 1, dispone:
  - l'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, richiesta dall'art. 23, comma 4, del codice è rilasciata:
    - a) per le strade e autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
    - b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
    - c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
    - d) per le strade militari dal comando territoriale competente;
- l'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 ( Codice della strada) ai commi 4 e 5 dispone:
  - 4. la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
  - 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Tenuto presente inoltre che, ai sensi del decreto interministeriale del 10 novembre 2011 emesso dal ministro dello sviluppo economico e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 3, secondo comma, dispone che:



*“Nell’ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972 e s.m. e i., dell’autorizzazione che consente il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.”*

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della strada);
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- la legge 07.08.1990, n. 241;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Per i motivi di cui in premessa,


#### DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **RIGETTARE** le istanze appresso indicate presentate dalla Soc. Average s.r.l. per le motivazioni in premessa meglio specificate, e in quanto:
  - non risulta presentata alcuna richiesta ai sensi dell’art. 3, lettera e), nonché dell’art. 10, comma 1, lett. a), D.P.R. 380/2001, in quanto la installazione dei manufatti di che trattasi rientra nella definizione di nuova costruzione;
  - non viene dimostrato il titolo di proprietà e/o disponibilità delle aree interessate;
  - non è stato assolto né regolarizzato il pagamento dell’imposta di bollo;



| Data istanza AVERAGE s.r.l. | Protocollo AVERAGE s.r.l. | Numero procedimento AVERAGE s.r.l. | Data ricezione PEC Comune |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 16.08.2014                  | 0003CTUC                  | AABO8842                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTUH                  | AABO8843                           | 16.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTYA                  | AABO8867                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTYE                  | AABO8871                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTYO                  | AABO8881                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUCF                  | AABO8904                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUCJ                  | AABO8905                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUEH                  | AABO8915                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUEO                  | AABO8916                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUEW                  | AABO8917                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUFQ                  | AABO8930                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CUGG                  | AABO8946                           | 19.08.2014                |
| 16.08.2014                  | 0003CTWR                  | AABO8852                           | 19.08.2014                |

3. la presente determinazione verrà inviata via PEC alla Società Average s.r.l. a socio unico con sede legale in Torino, Via Principe Amedeo, 11, Cap. 10123, partita Iva e C.F. 11014010018 alla casella di posta certificata [average@pec.it](mailto:average@pec.it), o alternativamente, a mezzo Raccomandata a.r.;
4. Contro la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla vigente normativa.



---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, lettera d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, è esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

---

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Prot. n. 9902 del 25.11.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi :

- All'Albo Pretorio On Line

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---